

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO

Numero: **DPC/2022/00068**

Del: **25/11/2022**

Proponente: **Servizio Amministrativo Urbanistica**

OGGETTO: sentenza T.A.R. Toscana n. 1646 del 16/12/2021 – Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 co.1 lett. a) del D.lgs. 267/2000

IL CONSIGLIO

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2022 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Premesso che:

- con deliberazione n. 83/171 del 27.4.2004 il Consiglio Comunale aveva adottato un Piano di Recupero relativo al complesso

immobiliare sito in viale Belfiore/angolo via Benedetto Marcello, di proprietà della Società Belfiore 2001 S.p.A.;

- con deliberazione n. 43 del 23/05/2005 il Consiglio Comunale aveva approvato il Piano di Recupero relativo all'area in questione;
- al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'art. 10 della Convenzione sottoscritta tra le parti nel novembre 2005, la società Belfiore 2001 S.p.A. era stata autorizzata nel dicembre 2005 alla posa nel sottosuolo di proprietà comunale di tiranti provvisori, ferma restando la responsabilità della stessa per eventuali danni causati ai sottoservizi;
- per la realizzazione delle opere previste dal Piano di Recupero, era stato rilasciato il permesso di costruire n. 1/2006 del 05/01/2006;
- con deliberazione G.C. n. 757 del 28/11/2006 era stato approvato il progetto preliminare e definitivo di bonifica dell'area sita in Viale Belfiore i cui interventi erano poi stati autorizzati con provvedimento dirigenziale n. 20 del 02/01/2007;
- il 28/12/2006 la Società Fidia S.p.A. era stata acquistata dalla società Belfiore 2001 S.p.A. l'area in oggetto chiedendo in seguito la volturazione del permesso di costruire n. 1/2006;
- pur essendo stato comunicato l'inizio lavori, in seguito lo stato del cantiere era rimasto sostanzialmente fermo, salva l'esecuzione di opere di scavo e da subito erano emerse, data la situazione precaria del cantiere, problematiche di sicurezza anche con riferimento alle abitazioni situate nelle vicinanze;
- nel 2008 Fidia aveva presentato istanza di variante al Permesso di Costruire e successivamente anche istanza di proroga del termine di scadenza del permesso di costruire, poi concessa;
- nel 2010 la società aveva presentato una richiesta relativa ad un intervento di nuova edificazione nell'ambito del Piano di Recupero per la quale la Commissione Edilizia con parere n. 138 del 9/06/2011 aveva richiesto la redazione di un rapporto inerente le problematiche in materia geologica e idrogeologica riscontrate dall'inizio dei lavori al fine della verifica di stabilità dello scavo, considerando le caratteristiche delle opere di completamento e le allora condizioni idrologiche del sito;
- essendo il cantiere fermo e la documentazione prodotta da Fidia inadeguata a risolvere le problematiche evidenziate, nel febbraio 2011 l'impresa esecutrice dei lavori aveva intimato a Fidia di riprendere in consegna l'area, significando che essa non era in grado di garantire la custodia e i presidi di sicurezza. Circostanza che aveva costretto l'amministrazione a richiedere nel giugno 2011 alla Società Fidia di:
 - a) produrre un dettagliato rapporto in ordine alle condizioni di sicurezza del cantiere, alla stabilità dello scavo e delle opere provvisorie, alle modalità di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione dello stesso praticate;
 - b) attivare tempestivamente ogni misura necessaria a garantire l'incolumità della popolazione e a prevenire le situazioni di danno;
- poiché Fidia, nonostante il differimento dei termini assegnati per operare le verifiche e le garanzie inerenti alla sicurezza dello scavo e del cantiere in generale, aveva dato nel luglio 2011 riscontro solo alle richieste di maggiore urgenza, l'Amministrazione, allo scopo di garantire la sicurezza pubblica e per prevenire situazioni di danno, era stata costretta ad intimare in data 08/09/2011 di:

- a) produrre l'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura di Via Benedetto Marcello, oltre ad altre connesse integrazioni

b) procedere alla realizzazione delle sole opere strutturali entro terra, per stralcio, previo deposito di idoneo titolo abilitativo;

c) attivarsi per il superamento delle carenze nei presupposti per il completamento dell'intervento.

- nonostante tali intimazioni, l'inerzia si era protratta ancora ed, anzi, nel 2012 la società Fidia aveva manifestato l'intendimento di presentare una nuova ipotesi di Piano di Recupero sull'area con la conseguenza che nel febbraio 2013 l'Amministrazione comunale, ai fini del rilascio di un nuovo permesso a costruire, ipotesi più volte confermata dalla società, aveva comunicato l'entità delle somme già versate per oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione (€ 6.930.284,12), oltre interessi su pagamento dilazionato in 6 rate (€ 216.571,36);

- stante lo stato di assoluta inerzia del cantiere l'Amministrazione comunale aveva chiesto informazioni particolareggiate in merito allo stato del cantiere, con riferimento espresso:

a) alle condizioni di sicurezza, alle attività di monitoraggio e vigilanza poste in essere;

b) alle effettive necessità di mantenimento delle occupazioni di spazi pubblici, in relazione allo stato delle opere;

c) alle iniziative atte a ridurre l'impatto del cantiere sugli spazi pubblici;

d) Fidia in riscontro aveva affermato la permanenza delle condizioni di sicurezza per il cantiere e per gli edifici adiacenti all'area di scavo;

- nel settembre 2016 e nel marzo 2017 il Comune aveva richiesto a Fidia idonee attestazioni da parte di tecnici abilitati sul permanere delle condizioni di sicurezza, rimaste, tuttavia, senza riscontro;

- a seguito del fallimento di Fidia, era subentrata la società TSH Florence Belfiore PropCo S.r.l. Unipersonale, a cui l'Amministrazione aveva provveduto ad inviare le precedenti comunicazioni e richieste rimaste senza riscontro;

- con ordinanza n. 819/2017 del 7/09/2017 era stata ordinata alla suddetta società la rimessa in pristino delle condizioni di custodia e di sicurezza e con successiva ordinanza n. 253/2019 del 6/05/2019 era stata ordinata l'esecuzione delle opere strutturali di definitiva messa in sicurezza dello scavo;

Premesso altresì che:

- nonostante i disagi prodotti dallo stato del cantiere che Fidia aveva mantenuto per lungo tempo inattivo, in data 23/11/2020 la Curatela fallimentare di Fidia aveva notificato ricorso innanzi al T.A.R. Toscana al fine di veder accertato il diritto alla restituzione delle somme pagate a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, di costo di costruzione e a titolo di interessi sul pagamento rateizzato, per un totale pari a € 6.930.284,12 sul presupposto dell'avvenuta decadenza del permesso di costruire n. 1/2006 alla data del 05/01/2011, senza che nessuna opera fosse stata mai stata realizzata, oltre al pagamento degli interessi legali nella misura di € 653.620,71 a decorrere dal 5/01/2011; complessivamente, pertanto, la domanda azionata dinanzi al Tar Toscana era pari ad € 7.583.904, 83;

- il Comune di Firenze, a fronte della domanda della curatela aveva ritenuto, viceversa, di costituirsi ed eccepire in compensazione

oltre al danno subito per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla permanenza dello scavo e dal blocco delle lavorazioni anche il danno all'immagine e il mancato pagamento di crediti già ammessi al passivo fallimentare ed all'uopo aveva presentato ricorso incidentale;

- con sentenza n. 1646 del 16/12/2021 il T.A.R. Toscana, aveva ritenuto sussistenti le ragioni a fondamento del ricorso incidentale e, riconosciuto un credito del Comune di Firenze pari ad € 2.708.814,29 ed aveva condannato " *il Comune di Firenze a restituire al ricorrente la somma di euro 4.221.470,0 con compensazione, per quanto dovuto, anche tra gli interessi legali a debito e a credito del Comune; alla residua somma dovuta vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo*" nonché aveva condannato "*la ricorrente a corrispondere al Comune a titolo risarcitorio per danno all'immagine, la somma di Euro 1.386.056,8; a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo*".

- la sentenza n. 1646/2021, stante la reciproca soccombenza, aveva, ulteriormente, compensato tra le parti le spese del giudizio;

- benché la Curatela fallimentare non si fosse attivata ai fini della notifica della sentenza né avesse assunto altra iniziativa per ottenere la liquidazione del residuo credito riconosciuto dal T.A.R. Toscana, il Comune di Firenze aveva provveduto ad elaborare proprie ipotesi di calcolo dell'importo dovuto anche in considerazione dell'articolata compresenza di posizioni di debito e credito reciproco oltre che di somme a titolo di interessi;

- allo scopo di predisporre gli atti deliberativi necessari il Comune chiedeva alla propria difesa di effettuare con la difesa della Curatela le verifiche necessarie a condividere le ipotesi di calcolo sopra richiamate;

- la difesa del Comune di Firenze si era ripetutamente attivata con controparte – senza alcun esito – per ottenere riscontro in merito alla condivisione della quantificazione delle somme da versare in forza della sentenza;

-il Fallimento Fidia s.r.l. in liquidazione, rimasto a lungo silente, in luogo di un qualsivoglia riscontro sul computo del dovuto, aveva notificato appello al Consiglio di Stato per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento e/o la riforma *in parte qua* della citata sentenza n. 1646/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana;

- la difesa comunale, esaminati i motivi d'appello e la natura dei rilievi ivi contenuti, aveva escluso che l'eventuale liquidazione di quanto dovuto alla Curatela avrebbe potuto interferire con le prevalenti ragioni difensive, ed aveva convenuto circa l'opportunità di procedere alla liquidazione della somma portata da sentenza in ragione della particolare congiuntura economica e del connesso tasso di interesse e considerata l'incertezza circa i tempi di definizione del giudizio di secondo grado;

- successivamente alla notifica dell'appello Fallimento Fidia srl non aveva ulteriormente presentato alcun riscontro circa il calcolo degli importi scaturenti dalla sentenza citata, né aveva avanzato alcuna richiesta di pagamento, né condiviso le modalità esecutive per rendere possibile detto pagamento;

Tenuto conto che si rende necessario, giusta la richiamata sentenza del T.A.R. Toscana, procedere alla contabilizzazione, sull'importo capitale di € 4.221.470,00, della somma a titolo di idi interessi legali dal 16/12/2021, data della pubblicazione della sentenza del T.A.R. della Toscana n. 1646/2021 al soddisfo (data ipotetica pagamento 16/12/2022) pari a € 50.617,16 per un totale di € 4.272.087,16;

Tenuto conto altresì che il Comune di Firenze risulta creditore nei confronti di Fallimento Fidia srl di una somma pari ad € 1.386.056,80 oltre interessi legali dal 16/12/2021 data della pubblicazione della sentenza n. 1646/2021 al soddisfo (data ipotetica pagamento 16/12/2022) pari a € 16.619,39;

Ritenuto necessario di riconoscere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di € 4.272.087,16 costituitosi a seguito della sentenza n. 1646/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, allegata parte integrante al presente atto, oltre a € 50.617,16 a titolo di interessi legali; tale somma grava per quanto attiene al capitale alla missione 8 programma 1 (capitolo 21530) e per quanto attiene agli interessi alla missione 1 programma 11 (capitolo 46680) la somma dovuta da Fidia grava quanto al capitale al titolo 3 (capitolo 18020) e per gli interessi al titolo 3 (capitolo 27000.);

Ritenuto opportuno che la Direzione competente adotti gli atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente provvedimento finalizzati ad un'estinzione anticipata, pur in assenza di richiesta formale da parte del creditore, del credito indicato in premessa;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare l'art. 194 co. 1 lett. a) che prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5 della Legge n. 289 del 27/12/2002, che dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio posti in essere dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità e lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000 in data .2022 prot. n. del ;

Ritenuto di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei conti, nel rispetto del disposto di cui all'art. 23 comma 5 della Legge n. 289 del 27/12/2002;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Ravvisata, per quanto sopra rappresentato, la sussistenza delle condizioni d'urgenza per rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del DLgs 267/2000;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1) di riconoscere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di € 4.221.470,00 costituitosi a seguito della sentenza n. 1646/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, allegata parte integrante al presente atto, oltre € 50.617,16 a titolo di interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo (data ipotetica pagamento 16/12/2022), per un totale di € 4.272.087,16;

2) di dare atto che l'importo complessivo di spesa di € 4.272.087,16 per il debito suindicato graverà nei seguenti termini:

- € 4.221.470,00 per capitale sul Capitolo di spesa 21530;

- € 50.617,16 per interessi sul Capitolo di spesa 46680;

3) di dare atto che a seguito della sentenza n. 1646/2021 del T.A.R. Toscana, il Comune di Firenze è riconosciuto creditore della somma di € 1.386.056,80 a titolo di risarcimento del danno all'immagine oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo (data ipotetica pagamento 16/12/2022) pari a € 16.619,39 per un totale di € 1.402.676,00, che vengono imputati, quanto al capitale al titolo 3 (capitolo 18020) e per gli interessi al titolo 3 (capitolo 27000.), come indicato in parte narrativa;

4) di convenire sull'opportunità che la Direzione competente adotti gli atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente provvedimento finalizzati ad un'estinzione anticipata, pur in assenza di richiesta formale da parte del creditore, del credito indicato in premessa;

5) di dare atto che la sentenza del Tar Toscana n. 1646/2021 è allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che, sarà cura del Dirigente della Struttura Autonoma del Consiglio provvedere alla trasmissione della presente deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289 del 27/12/2002.

ALLEGATI INTEGRANTI

- Tar Toscana sent. 1646 del 16.12.2021.pdf -

0246f3b35460b9175898941cdaeaf186768ed19db881ecd97d0d71cfaea0fb58